

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2251 del 08/05/2017
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. n. 13/2015. Ditta HERA S.p.A. - BOLOGNA. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006. Approvazione del progetto e contestuale autorizzazione alla gestione di impianto per deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti urbani provenienti dalla pulizia degli arenili, sito in Rimini, in Via Marecchiese n.195. Revoca del Provvedimento AUA DET-AMB-2016 n.2447 del 20.07.2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2336 del 05/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto MAGGIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. n. 13/2015. Ditta HERA S.p.A. - BOLOGNA. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006. Approvazione del progetto e contestuale autorizzazione alla gestione di impianto per deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti urbani provenienti dalla pulizia degli arenili, sito in Rimini, in Via Marecchiese n.195. Revoca del Provvedimento AUA DET-AMB-2016 n.2447 del 20.07.2016.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante l'ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di autorizzazioni ambientali settoriali nonché finalizzati alla gestione dei rifiuti;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” - Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati* e Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero, sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;

- la Del. G.R. n. 1991/2003, la quale stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione delle garanzia finanziaria;
- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006, che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche;
- la Delibera di G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la successiva Delibera di G.R. 1860/2006 "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia" attuativa della precedente;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04.06.1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Delibera di G.R. n. 2236 del 28.12.2009, che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- la L.R. 9/1999 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

RICHIAMATA la seguente autorizzazione, relativa all'impianto di selezione e recupero di rifiuti urbani, ubicato in Comune di Rimini, Via Marecchiese, 195, della ditta HERA S.p.A. - avente sede legale in Bologna, Via Carlo Berti Pichat n. 2/4:

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata con Provvedimento n. 2447 del 20.07.2016, ricomprendente la comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs. 152/2006 e l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006, resa efficace con Provvedimento conclusivo prot. 174987 del 12.08.2016 del SUAP del Comune di Rimini, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

DATO ATTO che la ditta Hera Spa ha presentato, alla Provincia di Rimini, il 14.08.2015, così come integrata il 22.12.2015, 21.03.2016, 21.12.2016 e 04.05.2017, una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, finalizzata all'approvazione del progetto e al rilascio dell'autorizzazione alla gestione di impianto finalizzato al deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti urbani, provenienti dalla pulizia degli arenili, sito in Rimini in Via Marecchiese n. 195;

DATO ATTO che l'attività consiste nell'insieme di operazioni di stoccaggio e trattamento mediante vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, da svolgersi in un sito dedicato, localizzato all'interno dell'area dell'ex depuratore di Rimini – Via Marecchiese, finalizzate al recupero della frazione sabbiosa da riutilizzare, nell'ambito delle specifiche attività gestite dalla Regione Emilia-Romagna, per il ripascimento degli stessi arenili;

CONSIDERATO che:

- il progetto presentato non comporta interventi di natura edilizia;
- rispetto all'attività attualmente svolta in procedura semplificata e ricompresa nel Provvedimento di AUA soprarichiamato, l'istanza ex art. 208 prevede:
 - il proseguimento senza modifiche dell'attività di vagliatura della sabbia proveniente dagli arenili, finalizzata al ripascimento;
 - lo stoccaggio di un nuovo rifiuto, identificato dal codice 200138 *legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*;
 - lo svolgimento delle operazioni R13, D15 e R5, anziché R13 ed R10;
 - una variazione dei quantitativi in stoccaggio, che passano da 2.700 t a 2.750 t;

PRESO ATTO che il progetto presentato è costituito dai sottoelencati elaborati progettuali allegati all'istanza:

elaborato	titolo elaborato	data	scala
G01	Relazione tecnica	Luglio 2015	//
R01	Carta tecnica Regionale, catastale – Ubicazione area di progetto	Luglio 2015	1:5.000/1:2000
R02	Stato Attuale – Planimetria generale e sezioni dell'area	Luglio 2015	1:200/1:50
R03	Stato Attuale – Schema e particolari del sistema fognario	Luglio 2015	1:200/1:50/1:20
R04	Planimetria dell'utilizzo degli spazi	Luglio 2015	1:200
	Nota integrativa prot. HERA n. 150065	22.12.2015	
	Nota integrativa prot. HERA n. 2534	11.01.2016	
	Nota integrativa prot. HERA n. 37135	21.03.2016	
	Nota integrativa prot. HERA n. 134756	20.12.2016	

DATO ATTO che:

- l'impianto, avendo capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, rientra tra quelle tipologie individuate all'All. B.2 punto B.2.57) della L.R. 9/1999 e s.m., da sottoporre a procedura di Screening;
- ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di VIA, alla domanda è allegata la comunicazione del progetto ai predetti fini ed i termini istruttori restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale emessa dall'ente competente;

VISTO che, con Delibera della Provincia di Rimini n. 160 del 22.12.2015 (Decisione in merito alla Procedura di verifica di assoggettabilità (Screening ambientale) relativa al *Progetto di trattamento di rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, sito nel Comune di Rimini* e presentato da Hera SPA), il progetto suddetto è stato escluso da ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) ai fini dell'eventuale incremento delle opere di compensazione e mitigazione ambientale, in riferimento ai possibili effetti negativi per l'incremento di pressione acustica sui ricettori adiacenti all'opera in progetto, deve essere programmata e realizzata, con l'impianto a regime e pienamente in attività, una campagna di monitoraggio dell'impatto acustico cagionato. Di detta campagna di monitoraggio dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Rimini e ad ARPA;
- b) per il mantenimento ed il miglioramento della barriera vegetazionale lungo il perimetro dell'impianto dovrà essere garantita una sua idonea e costante manutenzione, eventualmente sostituendo rapidamente le piante deteriorate;
- c) ai fini dell'impatto visivo dell'attività, i cumuli di rifiuti e dei materiali stoccati all'interno dell'impianto non dovranno avere un'altezza superiore a 4 metri;

VISTO che, con nota PGRN/2016/1324 del 26.02.2016, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 4 del 22.03.2016 e che nel verbale della seduta, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, quale allegato "A", sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

DATO ATTO che, nell'adunanza collegiale del 22.03.2016, la Conferenza, valutati gli elaborati relativi al progetto, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto e al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, fatto salvo l'esito positivo delle istruttorie di competenza del Comune di Rimini riguardanti gli aspetti edilizi ed urbanistici;

ACQUISITI agli atti:

- la nota Prot. n. 2190 del 01.04.2016, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale di ARPAE ha prodotto una relazione tecnica favorevole, il cui contenuto si condivide, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- il parere espresso con nota PGRN 6222 del 24.12.2015 da parte del Servizio Territoriale di ARPA Rimini (ancorché rilasciato ai fini istruttori dell'AUA soprarichiamata ma attinente all'attività di vagliatura della sabbia, oggetto anche dell'istanza ex art. 208), riportante alcune prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, che, ritenute attuali e pertinenti al procedimento in esame, vengono riportate nella parte dispositiva;
- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, trasmesso dal Comune di RIMINI, con nota prot. n. 223790 del 27.10.2015;

- gli esiti istruttori favorevoli relativi agli aspetti urbanistici-territoriali ed edilizi e all'impatto acustico trasmessi dal Comune di RIMINI, con note prot. n. 225612 del 29.10.2015, n. 256075 del 22.12.2015 e n. 96074 del 26.04.2017;
- l'esito istruttoria favorevole relativo agli aspetti urbanistici-territoriali ed edilizi, trasmesso dal Comune di RIMINI, con note prot. n. 225612 del 29.10.2015 e n. 256075 del 22.12.2015;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Bologna istituito ai sensi della Legge 190/2012 e del DPCM 18/04/2013 e ss.mm., rilasciata in data 27/06/2016;

VISTA la nota prot. n. 1480 del 17.02.2017 di ARPAE, indirizzata al Comune di Rimini, concernente l'imminente rilascio del presente Provvedimento autorizzativo e la conseguente revoca del Provvedimento di AUA soprarichiamato;

DATO ATTO che la ditta ha provveduto, in ottemperanza alla disposizione stabilita con la Delibera di screening sopra citata e recepita con il Provvedimento AUA DET-AMB-2016 n. 2447 del 20.07.2016, concernente l'effettuazione di una campagna di monitoraggio acustico, sulla attività autorizzata con Provvedimento SUAP del Comune di Rimini prot. 174987 del 12.08.2016, i cui esiti sono stati trasmessi, in forma di relazione di valutazione di impatto acustico, alla scrivente Struttura con nota PGRN/2016/9660 del 21.12.2016;

DATO ATTO, altresì, che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori, a favore della Provincia di Rimini, per un importo di € 154,94;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati e degli esiti istruttori di competenza, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento, ed al contempo che si revochi il provvedimento di AUA n. 2447 del 20.07.2016, considerato che l'attività di recupero rifiuti, prima svolta in procedura semplificata, viene ad essere effettuata in procedura ordinaria ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, che con il presente provvedimento si autorizza;

VISTE le Determinazioni dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

DATO ATTO della regolarità, correttezza e conformità a legge del presente Provvedimento ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, con le limitazioni e le prescrizioni di cui ai punti successivi, il progetto per la realizzazione di un impianto per il deposito preliminare (D15), la messa in riserva (R13) e il recupero (R5) di rifiuti urbani, provenienti dalla pulizia degli arenili, sito in Rimini, in Via Marecchiese n. 195, in area distinta al Catasto Terreni del Comune di RIMINI al foglio n. 72, mappale n. 379, rappresentata nella cartografia di cui all'**allegato "B" - localizzazione dell'impianto**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la gestione dell'impianto suddetto e di stabilire che, ai sensi dell'art. 208 c. 6 del D.lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Unica sostituisce e ricomprende le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 di competenza comunale;
3. di vincolare **l'efficacia del presente atto** alla presentazione dell'esito positivo del **collaudo**, da trasmettere ad ARPAE ed AUSL, attestante la rispondenza dello stato dei luoghi a quanto riportato negli elaborati progettuali, da effettuarsi a cura di apposita Commissione nominata dal richiedente, composta almeno dalle seguenti figure di professionisti iscritti all'Albo:
 - un ingegnere;
 - un medico igienista;
4. di stabilire che **l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa** fino alla data di trasmissione della **garanzia finanziaria**, da prestarsi con le modalità previste al successivo punto 5; conseguentemente, l'attività non potrà essere svolta fino al verificarsi di tale condizione;
5. di stabilire che la garanzia finanziaria, di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, dovrà essere prestata a favore di ARPAE Emilia-Romagna, per un importo complessivo pari a € 360.000,00 e dovrà avere durata fino ai 2 anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione;

6. di dare atto che il progetto, che con il presente Provvedimento si approva, è costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti di ARPAE - SAC di Rimini e approvati dalla Conferenza di Servizi:

elaborato	titolo elaborato	data	scala
G01	Relazione tecnica	Luglio 2015	//
R01	Carta tecnica Regionale, catastale Ubicazione area di progetto	Luglio 2015	1:5.000/1:2000
R02	Stato Attuale Planimetria generale e sezioni dell'area	Luglio 2015	1:200/1:50
R03	Stato Attuale Schema e particolari del sistema fognario	Luglio 2015	1:200/1:50/1:20
R04	Planimetria dell'utilizzo degli spazi	Luglio 2015	1:200
	Nota integrativa prot. HERA n. 150065	22.12.2015	
	Nota integrativa prot. HERA n. 2534	11.01.2016	
	Nota integrativa prot. HERA n. 37135	21.03.2016	
	Nota integrativa prot. HERA n. 134756	20.12.2016	

7. di stabilire che le categorie di rifiuti ammessi, le operazioni e le quantità massime consentite siano unicamente quelle sotto elencate:

codici C.E.R. (Decisione 2014/955/CE)	Descrizione	Quantità massima		
		R13 (t)	D15(t)	R5(t/a)
20 03 03	residui della pulizia stradale (sabbia vagliabile)	1.500	-	30.000
20 03 03	residui della pulizia stradale (sabbia non vagliabile)	-	1.200	-
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	50	-	-
	Tot.	1.550	1.200	30.000

8. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati di progetto approvati dalla Conferenza e delle prescrizioni da questa dettate, fatto salvo eventuali modifiche da autorizzare;.

9. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 4 del 22.03.2016), come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, quale **allegato "A"**;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

10. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- 10.1. devono essere realizzate delle aree separate per la messa in riserva, il deposito preliminare dei rifiuti e lo stoccaggio dei materiali;
 - 10.2. i rifiuti aventi codice CER 200303, in ingresso in D15, dovranno essere stoccati in cassoni a tenuta, muniti di dispositivi / teli di copertura e potranno sostare nell'impianto per un massimo di 48 ore;
 - 10.3. per il mantenimento ed il miglioramento della barriera vegetazionale lungo il perimetro ne dovrà essere garantita un'idonea e costante manutenzione, anche sostituendo rapidamente le piante eventualmente deteriorate;
 - 10.4. la recinzione con schermatura frangivento esistente deve essere mantenuta in buone condizioni;
 - 10.5. i cumuli dei rifiuti non possono superare l'altezza di 3,5 m, mentre, al fine di mitigare l'impatto visivo, si raccomanda un'altezza dei cumuli di materiali compatibile con l'altezza della cortina arborea presente in sito;
 - 10.6. deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno un metro, tra la base dei cumuli di rifiuti/materiali e la recinzione; dovrà inoltre essere garantita la percorribilità all'interno del sito e la netta separazione fra rifiuti e materiali;
 - 10.7. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere a norma ed in buone condizioni di conservazione, in modo da garantire una perfetta tenuta e devono essere muniti di dispositivi / teli di copertura;
 - 10.8. la ditta deve assicurare che i rifiuti, al momento del loro ingresso al sito, siano sottoposti ad una valutazione di assoggettabilità alle operazioni di vaglio, in modo da disporre, qualora necessario, il dirottamento del carico del rifiuto direttamente verso lo smaltimento finale in discarica, al fine di evitarne lo stoccaggio in sito;
 - 10.9. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - 10.10. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti, una volta sottoposti a trattamento, dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;

10.11. alla chiusura dell'impianto dovrà essere attuato il Piano di Dismissione di cui al punto 6. della nota fatta pervenire il 22.03.2016 con prot. 1916;

11. si rammenta che:

- 11.1 i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- 11.2 il legale rappresentante della ditta autorizzata è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA:

12. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 12.1 lo scarico (acque meteoriche di dilavamento) dovrà essere effettuato nel rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura fissati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006;
- 12.2 non attivare nuovi scarichi se non autorizzati;
- 12.3 richiedere nuova autorizzazione allo scarico per:
 - a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento;
 - b) trasferimento della gestione o della proprietà;
 - c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D.lgs. 152/2006 - art.124 c.12);
- 12.4 comunicare a questa Agenzia l'eventuale variazione del soggetto titolare dello scarico (D.lgs. 152/2006- art. 124 c.2);
- 12.5 mantenere in condizioni di accessibilità il pozzetto installato per il controllo dello scarico, per consentire i prelievi ed il campionamento, da parte degli Organi di controllo, individuabile nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico (D.lgs. 152/2006 - art.101 c.3) fornita nell'Agosto 2008. Il punto individuato nella medesima planimetria, assunto per il controllo dello scarico, dovrà essere sempre accessibile e idoneo al campionamento;
- 12.6 lo scarico (acque meteoriche di dilavamento) dovrà essere sottoposto, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, al trattamento preventivo (dissabbiatore statico) illustrato nella relazione tecnica approvata in sede di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico;

- 12.7 dovrà essere data immediata comunicazione alla scrivente Struttura di eventuali guasti agli impianti o di altri accadimenti/situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari pubblici e/o per l'ambiente;
- 12.8 dovrà essere data immediata comunicazione alla scrivente Struttura di guasti agli impianti o di altri accadimenti/situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'impianto di depurazione di Rimini - Via Marecchiese. Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisi o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione alla scrivente Struttura, prima telefonicamente e quindi in forma scritta;
- 12.9 la disattivazione degli impianti di pretrattamento per lavori di manutenzione deve essere concordata con la scrivente Struttura alla quale vanno confermate, con idonea comunicazione, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi concordati e precedentemente comunicati;
- 12.10 la ditta dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti d'accettabilità fissali;
- 12.11 entro il 31 gennaio di ogni anno la ditta dovrà presentare autodenuncia del numero di metri cubi scaricati nell'anno precedente e caratterizzazione analitica delle acque di scarico;
- 12.12 la ditta con il presente atto rimane assoggettata a tutte le altre eventuali prescrizioni che si renderà necessario imporre in applicazione di Leggi e regolamenti;
- 12.13 tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto di gestione delle acque dovranno essere eseguite con idonea periodicità, almeno annuale, in particolare dovrà essere effettuato lo spurgo delle vasche di prima pioggia, con conseguente allontanamento dei fanghi eventualmente raccolti secondo le norme di legge, e, nei periodi di operatività dell'impianto, dovrà essere eseguita la manutenzione delle caditoie con cadenza almeno settimanale. La ditta dovrà dotarsi di apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, in cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione eseguite;
- 12.14 attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui lo scarico è inserito si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui;
- 12.15 lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nella rete ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
- 12.16 la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

13. al fine di contenere la diffusione di polveri, la società dovrà adottare le seguenti precauzioni:

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE		
IMPIANTO/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE FASE	SOLUZIONI
Movimentazione, lavorazione e stoccaggio materiali (rifiuti) da inviare al vaglio vibrante	Arrivo rifiuto da trattare	Limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura
		Camion provvisti di idonee coperture (telone). Limitazione delle velocità degli autocarri e di tutti i mezzi a < 30 km/h
	Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
	Cumuli	I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva, vento superiore ai 3.3 m/s) possano generare emissioni diffuse, bagnatura del materiale.
	Carico vaglio vibrante, vagliatura.	Movimentazione del materiale ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
Generale	Aree interne	Bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna o altro sistema idoneo.
	Movimentazione	Durante tutte le eventuali fasi di movimentazione limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura

14. nello svolgimento dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera:

14.1 per ogni variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica, ma che non comporti variazioni qualitative o aumento delle emissioni, dovrà essere data comunicazione alla scrivente Agenzia e al Comune;

14.2 per ogni variazione apportata al ciclo produttivo e/o agli impianti di abbattimento che comporti variazioni qualitative o quantitative delle emissioni inquinanti dovrà essere presentata domanda di autorizzazione all'Ente competente;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI:

15. l'area dell'impianto e l'adiacente viabilità pubblica, con particolare riferimento alla parte stradale antistante l'ingresso, dovranno essere mantenuti costantemente puliti e in condizioni da non costituire pericolo per la salute e l'igiene;
16. di dare atto che gli elaborati elencati al precedente punto 6. saranno trasmessi, unitamente al presente atto, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza;
17. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, il Provvedimento AUA DET-AMB-2016 n. 2447 del 20.07.2016 rilasciato dalla scrivente struttura;
18. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al **08.05.2027**;
19. di comunicare tempestivamente al SUAP di Rimini e all'AUSL la data di efficacia del presente atto, sulla base della presentazione dell'esito positivo del collaudo di cui al punto 3. e dell'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4. , ai fini dell'attività di controllo e di eventuale revoca del Provvedimento conclusivo prot. 174987 del 12.08.2016 del SUAP del Comune di Rimini;
20. di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
21. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
22. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
23. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
24. che si provveda, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
25. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Conferenza istruttoria per la valutazione dei progetti
 di impianti di gestione dei rifiuti
 Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R. n. 15/2005

CONFERENZA di SERVIZI in materia di rifiuti n. 4/2016 del 22.03.2016

Alle ore 09.45 del 22.03.2016, presso la sede di ARPAE - SAC di Rimini – Via Dario Campana, 64, si è riunita la Conferenza istruttoria per la valutazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, costituita ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, cui compete di acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.


Gli argomenti posti all'Ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione, contestuale autorizzazione alla gestione di impianto per deposito preliminare (D15) messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti urbani, ubicato in Comune di Rimini, Via Marecchiese, 195. Ditta HERA SPA – BOLOGNA;
- 2) Varie d eventuali.

La Conferenza è stata convocata con nota prot. n. 1324 del 26.02.2016, dal responsabile del procedimento Viviana De Podestà.

Sono stati invitati i responsabili dei seguenti Enti, Servizi e uffici competenti, i quali hanno preso parte alla Conferenza, ovvero hanno delegato a partecipare le persone di seguito indicate:

		Presenti	Assenti
Viviana De Podestà PRESIDENTE	in rappresentanza del Responsabile di ARPAE - SAC di Rimini, dott. Stefano Renato de Donato	X	
-----	Provincia di Rimini		X
-----	Comune di Rimini		X
Manfredo Marotta	Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L. Rimini	X	
-----	Servizio Tecnico di Bacino Romagna		X
-----	Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti		X
-----	Autorità di Bacino interregionale Marecchia-Conca		X



Dell'ARPAE, sono inoltre presenti Ornella Peroni del Servizio Territoriale e Alberto Guiducci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC). In rappresentanza di HERA SPA, sono presenti Bruno Briccolani, Franco Pesaresi e Tiziano Carducci (in qualità di progettista dello studio PRISMA INGEGNERIA Srl). Funge da Segretario, Paola Moscianese.

Il **Presidente** dà inizio ai lavori rammentando al richiedente che, a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, a partire dal 1° gennaio 2016, è avvenuto il trasferimento in capo ad ARPAE, delle funzioni in materia ambientale già svolte dall'Amm.ne provinciale; pertanto anche l'istanza pervenuta alla Provincia di Rimini nel 2015 e oggi sottoposta all'esame della conferenza, viene ad essere istruita dalla SAC di Rimini.

Riferisce che l'impianto in esame è ad oggi legittimato a svolgere attività di gestione rifiuti provenienti dall'arenile, in virtù di comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006. Attualmente inoltre, è in corso anche un altro procedimento amministrativo, in quanto, a seguito di comunicazione ex art. 216 in scadenza, la ditta ha presentato istanza di AUA, la cui competenza è ad oggi in capo alle Province e sarà attribuita ad ARPAE, solo a seguito di apposita convenzione. In caso di rilascio di autorizzazione in procedura ordinaria in tempi brevi, l'istanza di AUA verrà archiviata.

Spiega quindi che l'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 208 è finalizzata a svolgere un'attività sostanzialmente in continuità con quella esistente, che non prevede modifiche strutturali all'impianto. Invita quindi i rappresentanti della ditta ad illustrare il progetto.


Briccolani ribadisce che non intervengono modifiche strutturali, né operative, infatti rimangono invariati sia i quantitativi (pari 30.000 t/a) di sabbia da sottoporre a vagliatura, sia le modalità con le quali viene effettuato il trattamento. In aggiunta rispetto alla gestione attuale, è previsto il deposito preliminare - D15, della sabbia che non è possibile recuperare e la messa in riserva - R13, dei rifiuti legnosi derivanti dalla pulizia della spiaggia e conferiti separatamente.

Il **Presidente** riferisce che l'autorizzazione ex art. 208 ricomprende anche le altre autorizzazioni settoriali, che nel caso specifico, sono riferite alle emissioni in atmosfera e allo scarico in pubblica fognatura. Ricorda che il progetto è stato sottoposto a procedura di screening nella quale è stata esaminata anche la valutazione di impatto acustico. Al termine di tale procedura, è stata esclusa l'ulteriore procedura di VIA, con alcune prescrizioni attinenti ad una campagna di monitoraggio dell'impatto acustico, all'altezza dei cumuli e alla manutenzione della barriera vegetazionale.

Ornella Peroni non rileva motivi ostativi all'istanza presentata, ma segnala la necessità di dettare alcune prescrizioni gestionali che saranno formulate in una relazione che verrà trasmessa alla SAC, concernenti soprattutto il limite temporaneo di permanenza della sabbia da avviare a smaltimento, al fine di evitare criticità legate alla matrice putrescibile del rifiuto. Considerato che l'impianto non è di norma presidiato, chiede dove sia disponibile la documentazione amministrativa, ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo. I rappresentanti di **HERA Spa** riferiscono che la documentazione è depositata presso gli uffici ubicati nella sede di Rimini, Via Consolare San Marino.

Al **rappresentante dell'AUSL**, l'interessato risponde che presso l'impianto non sono previsti presidi fissi a servizio dei lavoratori, come ad esempio gli spogliatoi, in quanto gli operatori saranno presenti presso l'impianto solo temporaneamente.

Viene data lettura, e fatta propria dalla Conferenza, la nota con la quale il **Comune di Rimini**



ha fatto pervenire l'esito della propria istruttoria in merito al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Preso atto dell'assenza del Comune, la **Conferenza** ritiene comunque necessaria l'espressione da parte dell'Amministrazione comunale, per quanto attiene alle verifiche di natura edilizia e urbanistica che le sono proprie.

Alberto Guiducci sottolinea la necessità di una corretta tenuta dei cumuli della sabbia trattata, in considerazione sia della quantità ma anche della permanenza piuttosto prolungata degli stessi, in attesa che la sabbia venga riportata sull'arenile.

Fermo restando che tale competenza sia propria dell'Amministrazione comunale, la **Conferenza** demanda gli uffici affinché contattino il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, oggi non presente, per valutare la fattibilità di una diversa calendarizzazione del conferimento in spiaggia, al fine di limitare il più possibile la presenza dei cumuli di sabbia presso l'impianto. La Conferenza inoltre, fa proprie le prescrizioni dettate con la verifica di assoggettabilità ambientale, con il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e quelle che la Sezione Territoriale di ARPAE formulerà con propria relazione.

La **Conferenza**, visto il Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ed il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti adottato con Del. G.R. n. 103 del 3 febbraio 2014, formula le seguenti conclusioni:

Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 4 del 22.03.2016

all'unanimità, per le motivazioni riportate in premessa, la Conferenza esprime parere positivo con prescrizioni alla richiesta presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dalla ditta HERA SPA – BOLOGNA, finalizzata all'approvazione del progetto di variante, autorizzazione alla realizzazione e contestuale autorizzazione alla gestione dell'impianto per deposito preliminare (D15) messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti urbani, ubicato in Comune di Rimini, Via Marecchiese, 195, fatto salvo l'esito positivo dell'istruttoria da parte del competente Comune di Rimini, concernente gli aspetti edilizi e urbanistici.

Stabilisce inoltre che nella realizzazione del progetto esaminato e nella gestione dell'impianto, vengano osservate le prescrizioni di seguito riportate:


- prescrizioni dettate con la verifica di assoggettabilità ambientale attinenti ad una campagna di monitoraggio dell'impatto acustico, all'altezza dei cumuli e alla manutenzione della barriera vegetazionale;
- prescrizioni dettate con il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- prescrizioni che la Sezione Territoriale di ARPAE formulerà con propria relazione.

Demanda infine alla SAC di prendere contatto con il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, al fine di valutare la fattibilità di una diversa calendarizzazione del conferimento in spiaggia, al fine di limitare il più possibile la presenza dei cumuli di sabbia presso l'impianto.

I lavori terminano alle ore 11.20.

Il Presidente dichiara sciolta la Conferenza.

Viviana De Podestà	
--------------------	---

Manfredo Marotta	
-----	Provincia di Rimini
-----	Comune di Rimini
-----	Servizio Tecnico di Bacino Romagna
-----	Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti
-----	Autorità di Bacino interregionale Marecchia-conca

ALLEGATO B



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.